

La Commissione, in relazione all'affare assegnato sul sistema pensionistico militare,

**premesso che:**

l'art. 24, comma 18, del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. "DecretoSalva Italia") prevede l'emanazione - entro il 31 ottobre 2012 - di un regolamento (d.P.R.), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra l'altro, per gli appartenenti al Comparto "Sicurezza-Difesa" e dei Vigili del fuoco, "allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento" armonizzandoli con quelli generali introdotti dalla manovra economica in questione per le altre categorie di personale, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";

il Senato della Repubblica, con l'approvazione dell'Ordine del giornoG1 in data 24 maggio 2012, ha impegnato il Governo, con il parere favorevole del relativo rappresentante (Ministro del lavoro e delle politiche sociali):

- 1) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;
- 2) a procedere, prima dell'adozione del regolamento di cui al punto 1, ad un incontro con i sindacati più rappresentativi e con il Cocer;
- 3) ad avviare forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, nei medesimi termini previsti per il personale del comparto Stato, nel rispetto dei vincoli del bilancio pubblico;
- 4) ad avviare, dopo l'emanazione del regolamento in questione, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto dei vigili del fuoco;

nella seduta del 26 ottobre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di provvedimento in parola, inviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere, che, alla luce di quanto riferito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, presso le Commissioni riunite I, IV e XI della Camera dei deputati, prevede, per il personale del Comparto "Sicurezza-Difesa":

- 1) la salvaguardia del diritto alla pensione secondo i vigenti requisiti anagrafici/contributivi per il personale che li matura entro il 31 dicembre 2012, ivi compresa l'applicazione delle cc.dd. "finestre mobili" (eventuale prolungamento di 1 anno della permanenza in servizio);
- 2) a decorrere dal 1° gennaio 2013:
  - la conferma dell'applicazione della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso al pensionamento, attraverso le diverse modalità ivi stabilite, nonché al requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica;

- un progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia (a regime, dal 1° gennaio 2018, da un minimo di 63 anni - fatta eccezione per i ruoli *subdirettivi*, per il quale è previsto 62 anni - a un massimo di 66 anni e 7 mesi);
- l'accesso alla pensione anticipata con un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi o, in alternativa, al maturare del doppio requisito (cc.dd. "quote") anagrafico e contributivo che si incrementa nel corso del periodo transitorio (partendo da un'età minima di 58 anni) fino a raggiungere quota 99 (59 anni di età e 40 di contributi) a regime dal 2019;
- l'applicazione di una riduzione percentuale sulla quota retributiva del trattamento di quiescenza maturato fino al 31 dicembre 2011, nella misura di 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto a 58 anni (fino al 31 dicembre 2018) e 59 anni (a decorrere dal 1° gennaio 2019) e di 2 punti oltre i due anni di anticipo;

nel corso nella citata seduta del 26 ottobre u.s., il Consiglio dei Ministri, in parziale accoglimento dell'impegno assunto con l'approvazione del predetto Ordine del giorno G1, ha deciso di eliminare dal testo proposto due interventi penalizzanti per il personale del Comparto in materia di riduzione degli incrementi figurativi dell'anzianità di servizio e di ausiliaria, come riferito dallo stesso Ministro Fornero nel corso della citata audizione;

**considerato, tuttavia, che:**

il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri non tiene conto di alcuni aspetti del citato Ordine del giorno, nel quale si evidenzia, tra l'altro, che il richiamato principio di specificità ha lo scopo precipuo di garantire la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottoposto a condizioni di impiego operativo altamente rischioso e che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche, per cui le relative norme di settore prevedono un collocamento a riposo d'ufficio a un'età anticipata rispetto al restante pubblico impiego per esigenze del peculiare servizio;

lo stesso Ministro del lavoro, nel corso della richiamata audizione, ha affermato che "*l'armonizzazione nei requisiti di accesso debba tenere conto della specificità*";

le recenti disposizioni recate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in tema di riduzione delle facoltà assunzionali delle Forze di polizia, contribuiranno all'innalzamento dell'età media del personale, con conseguenti difficoltà di mantenimento degli attuali elevati livelli di efficienza delle relative Amministrazioni;

**impegna il Governo a:**

- 1) eliminare le previsioni in tema di penalizzazioni, prevedendo, in subordine, una soglia di età per l'applicazione delle riduzioni percentuali proporzionalmente più bassa in rapporto ai nuovi limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Sul punto, occorre infatti rilevare che analoga penalizzazione è prevista dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, per i restanti lavoratori dipendenti (pubblici e privati), nel caso di pensione anticipata, a un'età inferiore a 62 anni ovvero 5 anni prima del collocamento a riposo all'età di 67 anni (così stabilita a regime dal 2021). Pertanto, la fissazione delle cc.dd. "penalizzazioni" all'età di 59 anni, a fronte di un limite di età per la pensione di vecchiaia, per il personale dei ruoli *subdirettivi* del Comparto, di 62 anni, determinerebbe, per questi ultimi, un'ingiustificata disparità di trattamento, a dispetto del recente riconoscimento normativo del principio di specificità.
- 2) prevedere espressamente - in linea con la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 216/2011 - la non applicazione delle citate penalizzazioni ai lavoratori che maturino 42 anni di servizio effettivo entro il 31 dicembre 2017, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto al restante personale pubblico;
- 3) prevedere, nel periodo transitorio (fino al 2018), la possibilità di essere collocati in pensione a 55 anni di età anziché a 58 anni nel sistema delle cc.dd. "quote", per evitare il repentino innalzamento di 5 anni dell'età minima per andare in pensione;

4) promuovere la celere attivazione della previdenza complementare di Comparto, attingendo, a tal fine, anche ai risparmi di spesa derivanti dal regolamento in rassegna, con specifico riferimento a quelli conseguenti alla soppressione del requisito dei 53 anni anagrafici e della massima anzianità contributiva, che, di fatto, comporta un aumento repentino di circa 5 anni dell'età minima per il collocamento a riposo (da 53 a 58 anni);

5) promuovere l'istituzione, successivamente all'emanazione del regolamento in parola, di un tavolo di concertazione al fine di definire un progetto di revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate e di polizia coerente e armonico con le innovazioni apportate in materia pensionistica.